



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax
0171445560

2015/08.21/000099-02

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI VARIAZIONE QUANTITATIVO MASSIMO DI RIFIUTI IN INGRESSO NELLO STABILIMENTO SITO NEL COMUNE DI GOVONE.

PROPONENTE: E.M.T. DI BRUNO ROBERTO & C. S.R.L., VIA PIPIO N. 26, 12040 PRIOCCA.
ESITO PROCEDIMENTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 24.03.2020 con prot. n. 18512, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del legale rappresentante della società E.M.T. di BRUNO ROBERTO & C. S.r.l., con sede legale in Priocca, Via Pirio n. 26;
- con nota provinciale prot. n. 19375 del 27.03.2020 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 27.03.2020 all' 11.05.2020;
- con nota prot. n. 19374 del 27.03.2020, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nelle categorie progettuali n. 32 ter dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i. "impianti di recupero rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno mediante operazioni di cui all'allegato C lettere da R1 a R9 della parte quarta del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.";
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura risulta pervenuto il seguente contributo tecnico:
 - con nota prot. ric. n. 23330 del 23.04.2020 l'**ASL CN2**, esaminata la documentazione ricevuta, ha espresso le seguenti osservazioni:
 - In base a quanto indicato nella relazione tecnica allegata all'istanza, la Ditta non evidenzia variazioni qualitative del materiale di lavorazione, né introduce nuovi macchinari o differenti lavorazioni degli inerti. Pertanto, per quanto concerne gli aspetti di carattere igienico – sanitario, si rimanda all'allegato parere di questo ufficio prot. n. 0071160.P del 6.12.2018 rilasciato per la medesima attività svolta presso il sito in oggetto (rag. Soc. della Ditta variata);*
 - per quanto concerne l'incremento quantitativo del materiale annualmente ritirato (da ≤ a 3000 t/a a 10.000 t/a), si ritiene comunque utile che la Ditta fornisca una stima numerica dell'aumento di mezzi in ingresso/uscita dal sito aziendale;*
 - si ritiene, altresì, utile che la Ditta chiarisca come sia garantito il ricambio d'aria nel capannone durante le operazioni di recupero degli inerti, considerato che è dichiarata l'assenza di*

emissioni diffuse all'esterno, poiché le lavorazioni sono svolte in condizioni di "fabbricato chiuso";

- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- L'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico del 26 maggio 2020 ha evidenziato quanto di seguito esposto:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, attualmente l'azienda è in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA n. 1/2019 del 11/02/2019 in capo alla ditta E.M.T. di BRUNO ROBERTO & C. S.N.C); l'azienda dovrà acquisire i seguenti pareri, nulla osta ed autorizzazioni:

- autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la modifica AUA dell'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi in oggetto;

2. Dal punto di vista tecnico, attualmente la Ditta è in possesso di AUA n. 1/2019 del 11/02/2019 per la messa in riserva ed il recupero della tipologia di rifiuto 7.1. Il progetto prevede di variare il quantitativo massimo di rifiuti in ingresso (inteso come quantitativo annuo trattato R5-R13) della categoria di rifiuto presente in autorizzazione senza andare a modificare il lay-out planimetrico.

Nella tabella seguente sono riassunti i dati tecnici forniti dal proponente in merito al progetto in esame:

Operazioni di recupero	Riferimento D.M. 05/02/1998	CER	DESCRIZIONE	Quantitativo massimo di messa in riserva R13 e trattato R5(t/anno) SITUAZIONE ATTUALE	Quantitativo massimo di messa in riserva R13 e trattato R5 (t/anno) SITUAZIONE RICHIESTA	Quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo SITUAZIONE RIMASTA INVARIATA
R5 - R13	7.1	[101311] [170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [170904] [200301]	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	≤ 3.000 t	10.000 t	750 t

3. Dal punto di vista ambientale dall'attuazione di quanto proposto si evidenziano i seguenti aspetti di impatto ambientale sulle componenti ambientali interferite.

a. Aspetti progettuali: gestione Rifiuti

Per quanto attiene alla Certificazione sul materiale che viene classificato materie prime seconde ai sensi della Circolare 15 luglio 2005 n. 5205 (operazioni di cui al punto 7.1), si rammenta che i materiali ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti, dovranno garantire la conformità all'allegato C della citata Circolare (caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati) a seconda dell'utilizzo previsto. La caratterizzazione andrà fatta per lotti con dimensione massima pari a 3000 m³. Si ricorda che potranno essere utilizzati solo lotti precedentemente caratterizzati.

Infine, dovranno essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime seconde. Le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente distinte e munite di idonea cartellonista con indicati i codici dei rifiuti presenti.

b. Suolo, Acque superficiali e sotterranee

Per quanto dichiarato, il capannone industriale, ha un'estensione totale di circa 1.600 m² e al suo interno, ove vengono stoccati i rifiuti inerti e dove vengono realizzate le operazioni di recupero degli stessi materiali, è presente una pavimentazione in terreno naturale stabilizzato. Durante il normale espletamento delle attività, considerando la natura inerte dei materiali trattati risulta improbabile una contaminazione del suolo.

In merito alla gestione delle acque meteoriche, dal momento che le operazioni di recupero riguardanti il materiale inerte avvengono internamente al capannone industriale, non è previsto un sistema di raccolta, allontanamento, stoccaggio ed eventuale trattamento delle acque di scorrimento. Su tali aspetti il proponente rimanda al "Piano di prevenzione e di gestione delle acque di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne" autorizzato in data 24/10/2008 dalla Provincia di Cuneo con determina n. 734.

c. Atmosfera

La ditta sottolinea che l'attività avviene esclusivamente all'interno del fabbricato, con i portoni chiusi. Durante la fase di esercizio dell'impianto, l'interazione con la componente aria sarà fondamentalmente legata all'entrata ed uscita al sito degli automezzi per la presa/consegna del materiale trattato dalla piattaforma. Non è stato stimato l'eventuale aumento di traffico indotto causato dalle modifiche in progetto.

d. Rumore

La relazione agli atti contiene una serie di misure, eseguite presso i due ricettori, siti anch'essi in classe VI, più prossimi all'opera in progetto: un capannone uso ricovero mezzi e con annesso un locale in cui avverrà la frantumazione di rifiuti inerti da edificare nel Comune di Govone. Le analisi strumentali indicano un apporto ridotto ai livelli di rumore ambientale esistenti. Una seconda parte, inserita ad integrazione della precedente, considera altri sei ricettori. Questo studio, che ha per oggetto i livelli di rumore attesi ad abitazioni civili, poste a centinaia di metri dalla sorgente in questione, considera valori ancora più bassi dei precedenti (ciò è dovuto principalmente alla maggiore distanza). In tutte e due le situazioni presentate, si ha il rispetto dei livelli di immissione agli otto ricettori considerati.

Per quanto valutato dal Tecnico competente nei documenti analizzati datati luglio e settembre 2008, si osserva che le emissioni sonore della Ditta in oggetto sono compatibili con la Normativa vigente in Acustica Ambientale.

e. Paesaggio e vegetazione

Per quanto dichiarato, il sito è parzialmente schermato da presenza arborea. Vista la presenza di recettori di tipo residenziale in prossimità dell'impianto, si propone di delimitare tutto il sito da una recinzione corredata da una cortina arborea-arbustiva, al fine di garantire una miglior schermatura visiva del sito.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*";

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Visto l'art. 103 comma 1 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" che disciplina "*Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza*" ed il successivo art. 37 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la nota prot. ric. n. 23330 del 23.04.2020 dell'A.S.L. CN2, in premessa richiamata.

Considerato che:

- le informazioni fornite nella documentazione agli atti sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- il progetto di modifica riguarda un sito esistente già attivo da anni sul territorio; non comporta modifica del lay-out planimetrico nè consumo di suolo; non evidenzia variazioni qualitative del materiale di lavorazione, né introduce nuovi macchinari o differenti lavorazioni degli inerti. Inoltre l'attività avviene esclusivamente all'interno del fabbricato, con i portoni chiusi. Gli aspetti tecnici e progettuali non adeguatamente descritti e approfonditi (es. stima l'eventuale aumento di traffico indotto), potranno essere compiutamente risolti in sede di successiva modifica di AUA;
- in data 26 maggio 2020, l'**Organo Tecnico provinciale**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 29297 del 27.05.2020, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, in quanto la modifica in esame non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area interessata e non risulta passibile di ulteriori impatti sui diversi comparti ambientali interferiti, meritevoli d'approfondimento. Nello specifico si rimanda a quanto evidenziato in premessa al punto 4 lettere da a a e "*Aspetti progettuali: gestione Rifiuti, Suolo, Acque superficiali e sotterranee, Atmosfera, Rumore e Paesaggio e vegetazione*"

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

- 1. DI ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 24.03.2020 con prot. n. 18512, da parte del legale rappresentante della società E.M.T. di BRUNO ROBERTO & C. S.r.l., con sede legale in Priocca, Via Pirio n. 26, subordinatamente al rigoroso rispetto della condizione ambientale indicata al successivo punto 2., che qui si richiama integralmente.
- 2. DI STABILIRE**, per il proponente, l'obbligo di ottemperare al rispetto della seguente condizione ambientale, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,

provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione della stessa all'ARPA – Dipartimentale di Cuneo.

a) dovrà essere messa a dimora una barriera verde con specie arboreo-arbustive autoctone lungo il perimetro del sito.

Termine per la verifica di ottemperanza:

in fase di esercizio – entro 30 giorni dalla data di conclusione lavori

3. DI STABILIRE che le seguenti indicazioni dovranno essere recepite nella redazione degli elaborati da presentare in allegato all'istanza ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la modifica dell'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi in oggetto e di ogni altro provvedimento autorizzativo necessario per la costruzione e messa in esercizio dell'attività.

Dovranno essere forniti chiarimenti circa le osservazioni formulate da parte dell'ASLCN2 nella nota prot. ric. n. 23330 del 23.04.2020, in premessa richiamata.

Si rammentano i disposti normativi cui la ditta è soggetta:

- Circolare 15 luglio 2005 n. 5205 (operazioni di cui al punto 7.1). I materiali ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti dovranno garantire la conformità all'allegato C della citata Circolare (caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati) a seconda dell'utilizzo previsto. La caratterizzazione andrà fatta per lotti con dimensione massima pari a 3000 m³. Si ricorda che potranno essere utilizzati solo lotti precedentemente caratterizzati.
- Dovranno essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime seconde.

STABILISCE

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE

dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Erika SCHIUMA

Ufficio Valutazione Impatto Ambientale